



Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023

A.C. 2958

Dossier n° 638 - Schede di lettura
13 luglio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2958
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023
Iniziativa:	Governativa
Date:	
trasmissione alla Camera:	10 giugno 2026
assegnazione:	1 luglio 2026
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio e Tesoro

Premessa

Il disegno di legge A.C. [2958](#) reca la ratifica di tre diversi accordi internazionali in materia di cooperazione penale tra Italia e Vietnam, relativi rispettivamente all'extradizione, al trasferimento delle persone condannate e all'assistenza giudiziaria in materia penale sottoscritti nel luglio 2023.

Approvato dal Senato il 9 giugno 2026 ([A.S. 1880](#)), il provvedimento è stato trasmesso alla Camera il giorno successivo e assegnato alla Commissione III Affari Esteri in sede Referente l'1 luglio 2026.

I trattati rientrano tra quelli finalizzati a migliorare e regolamentare in modo puntuale e dettagliato dei rapporti di cooperazione dell'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità e il reinserimento sociale dei condannati.

L'Analisi tecnico-normativa ricorda che l'Italia ha da tempo ratificato la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21.03.1983, ed ha altresì stipulato numerosi accordi bilaterali (con Thailandia, Perù, Cuba, Egitto, India, Repubblica Dominicana, Hong Kong, Kazakhstan, Nigeria, Argentina). Con la Repubblica di Albania è in vigore un Accordo aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21.03.1983, mentre in ambito U.E. trova generalizzata applicazione la Decisione Quadro 2008/909/GAI, implementata dal nostro Paese con D. Lgs. 7.9.2010, n. 161.

Si ricorda che sulla medesima materia, durante la legislatura in corso sono state esaminate e divenute legge due ratifiche:

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (A.C. 2590)	Legge n. 170 del 17 novembre 2025	G.U. n. 269 del 19 novembre 2025
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (A.C. 1586 e 8203 ;	Legge 11 marzo 2025, n. 32	G.U. n. 71 del 26 marzo 2025

Inoltre è in corso d'esame in Commissione l'A.C. [2900](#) recante "Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024".

Infine, si ricorda che nella legislatura in corso è stato ratificato il seguente accordo con la Repubblica socialista del Vietnam:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019 (A.C. 1039)	Legge n. 117 del 31 luglio 2023	G.U. n. 202 del 30 agosto 2023
--	---	--------------------------------

Contenuto degli accordi

Accordo su estradizione

Il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam è finalizzato a rafforzare e rendere più efficace la cooperazione giudiziaria in materia penale tra i due Paesi. In particolare, attraverso tale accordo i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni nello stesso determinate, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono ricercate dalle autorità giudiziarie dell'altro, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione di una condanna definitiva.

Secondo l'Analisi tecnico-normativa, il Trattato è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

L'Accordo si compone di 26 articoli. Prevede, come d'abitudine, che l'extradizione sia concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto, secondo il cosiddetto principio della doppia incriminazione, anche in caso di eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto (art. 2). Per l'extradizione processuale l'Accordo prevede un limite di pena non inferiore a un anno di detenzione nel massimo edittale; mentre per quella esecutiva il limite di pena è pari a sei mesi, quale minimo residuo da scontare. Il testo contempla ipotesi di diniego dell'extradizione nei casi previsti dal diritto internazionale, nonché quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena (art. 3), e disciplina i motivi di rifiuto facoltativi (art. 4). Il Trattato prevede e disciplina, in relazione all'extradizione del cittadino, un particolare motivo di rifiuto facoltativo (art.5). Ulteriori disposizioni riguardano - fra le altre - le modalità per la formulazione delle domande di estradizione (artt. 7-8), per l'applicazione del "principio di specialità" in favore della persona estradata, secondo cui essa non potrà essere in nessun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente, né estradata ad una parte terza, per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione (art. 10), per la consegna della persona richiesta (art. 14) e per l'extradizione semplificata (art. 16).

Trattato sul trasferimento delle persone condannate

Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi estranei all'Unione Europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità. L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso il settore della assistenza giudiziaria penale con la Repubblica Socialista del Vietnam è stata imposta dall'assenza di trattati bilaterali e, al contempo, dall'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi e che richiedono, pertanto, la predisposizione di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata. In virtù dell'accordo, i due Stati contraenti si impegnano a prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.

Secondo l'Analisi tecnico-normativa, il Trattato è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

L'accordo, composto da 27 articoli, consente in linea di principio che il cittadino di uno degli Stati contraenti, che abbia riportato nell'altro Stato una condanna definitiva a pena privativa della libertà personale, sia trasferito in vista dell'esecuzione di detta sentenza nel proprio Paese di origine. La finalità è evidentemente di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari. Il testo prevede che il trasferimento possa avvenire soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno a un anno, il fatto che abbia dato luogo alla condanna

costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e, infine, lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento (art. 4). Perché si possa provvedere al trasferimento occorre, altresì, che il detenuto presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, che dovranno a tal fine essere comunicate alla persona interessata dalle Parti (art. 5). Ulteriori articoli disciplinano, fra l'altro, i documenti richiesti per dare luogo al trasferimento (art. 7), le modalità di consegna della persona trasferita (art. 11) e le modalità di esecuzione della condanna nel Paese che riceve la persona (art. 12).

Trattato sull'assistenza giudiziaria

In merito al Trattato sul trasferimento delle persone condannate, secondo la disciplina dettata dal codice di procedura penale (artt. 731 e 742), il riconoscimento a fini di esecuzione di una sentenza penale straniera, così come l'esecuzione all'estero di una sentenza penale italiana, presuppongono necessariamente l'esistenza di uno specifico accordo internazionale, non potendo essere attuati sulla base della mera cortesia internazionale e della reciprocità.

Alla finalità di preconstituire l'indispensabile base convenzionale per l'operatività di detti istituti, dunque, tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam è stato stipulato il Trattato in materia di trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza, che persegue gli obiettivi essenzialmente umanitari e di reinserimento sociale propri di questa tipologia di strumento di cooperazione internazionale, consentendo il trasferimento nel Paese di origine dei cittadini condannati nel territorio dell'altro Stato contraente, in vista dell'espiazione della pena o dell'esecuzione della misura di sicurezza.

Secondo l'Analisi tecnico-normativa, il Trattato è in linea con il programma di Governo, contribuendo al rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale.

Composto da 24 articoli, è volto a migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e a rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, disciplinando il settore dell'assistenza giudiziaria penale e adeguandolo all'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali transnazionali. L'ampiezza degli intenti perseguiti è esplicitata nelle norme generali, secondo cui le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali – tra l'altro – l'acquisizione e la trasmissione di atti; l'assunzione di dichiarazioni; il trasferimento di persone condannate e detenute per attività di indagine; perquisizioni e sequestri; confische; scambio di informazioni riguardanti rapporti bancari e finanziari, e, in generale, ogni altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione della Parte Richiesta (art. 1). I successivi articoli individuano nel Ministero della giustizia italiano e nella Procura suprema del popolo le Autorità centrali designate (art. 2), stabiliscono forma e contenuto della richiesta di assistenza (art. 3), le modalità per opporvi un rifiuto o un differimento (art. 4) e le modalità di esecuzione delle richieste (art. 5).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 quantifica gli oneri complessivi in **125.411 euro annui a decorrere dal 2026**, di cui

- circa 31 mila per il trattato di estradizione,
- oltre 21 mila per il trattato sul trasferimento delle persone condannate e
- circa 73 mila per il trattato di assistenza giudiziaria penale.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dal trattato di estradizione, la relazione tecnica fa presente che, da notizie assunte presso il competente Ufficio, si evidenzia che attualmente non si trovano ristretti cittadini vietnamiti presso strutture penitenziarie italiane, mentre viceversa risulta un cittadino italiano ristretto presso le strutture carcerarie vietnamite. Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro potranno trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'extradizione in Italia, in conformità con quanto previsto nel Trattato, almeno due estradandi all'anno, e su tale ipotesi si basa la quantificazione degli oneri.

Per quanto concerne gli oneri derivanti dal trattato sul trasferimento delle persone condannate, la medesima relazione afferma che, da notizie assunte presso i competenti Uffici, attualmente risultano ristretti presso le strutture penitenziarie italiane per espiare la condanna definitiva, due (2) cittadini vietnamiti, invero risultano ristretti in Vietnam due nostri connazionali, che stanno scontando una pena a seguito di giudizio irrevocabile. Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, è verosimile affermare che potranno trovarsi nella condizione di ottenere il trasferimento in Italia (Articolo 4 Condizioni del trasferimento), in conformità con quanto previsto dal Trattato, due condannati all'anno.

In merito al trattato di assistenza giudiziaria penale, in relazione ai dati forniti dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria - articolazione competente ad istruire e seguire le rogatorie internazionali, le estradizioni dei detenuti ed i trasferimenti delle persone condannate - la relazione tecnica stima, in misura forfettaria ed a scopo prudenziale, che il numero di casi di assistenza giudiziaria

per i quali sarà necessario operare un trasferimento in Italia, seppur temporaneo, di detenuti ristretti presso le carceri vietnamite, non sia superiore a due unità all'anno.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della **politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato**, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegate

Al disegno di legge governativo sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.